

Regolamento d'esame del corso di radioprotezione MP9 per altro personale medico

Stato al 13 dicembre 2023

Centro Professionale Sociosanitario Locarno

REGOLAMENTO

concernente

l'esame del corso di formazione in radioprotezione MP9 per altro personale medico

Visti e considerati

- a) L'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP) e l'ordinanza sulla formazione in radioprotezione;
- b) la "Guida alla formazione in radioprotezione nell'ambito della medicina umana V2 27.06.2022;
- c) le direttive dell'USP sulla formazione in radioprotezione per altro personale medico.

Il Centro professionale di Locarno organizza il corso di radioprotezione MP9 per altro personale medico.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

Centro professionale sociosanitario di Locarno.

Art. 2 Scopo

Il regolamento disciplina l'ammissione al corso e lo svolgimento dell'esame della formazione

2 COMMISSIONE D'ESAME

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹ L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri incaricati dal CPS Locarno che designa pure il presidente

²La commissione è composta da almeno un assistente di studio medico, un tecnico di radiologia, un docente del corso preparatorio e un membro del consiglio di direzione del CPS Locarno

³ La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione. I membri sono scelti tra persone competenti nella professione e i docenti dei corsi.

⁴ Un membro della commissione è anche membro della Direzione CPS Locarno.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹ La Commissione d'esame:

- a) emana le modalità d'attuazione dell'esame;
- b) fissa la data e il luogo d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza lo stesso;
- e) nomina e impegna i periti;
- f) decide sull'ammissione all'esame;
- g) decide sul rilascio dell'attestato;
- h) tratta le domande e i reclami;
- i) gestisce la contabilità e la corrispondenza.

² La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla Segreteria della scuola.

La Commissione esaminatrice può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza del Cantone e non sono pubblici. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

3 ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Iscrizione

Coloro che hanno frequentato il corso di formazione hanno diritto ad iscriversi all'esame.

Art. 7 Ammissione agli esami

Sono ammessi all'esame per l'ottenimento dell'attestato di competenza coloro che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) partecipazione ad almeno 80% delle lezioni del corso preparatorio;
- b) hanno pagato la tassa d'esame

Art. 8 Accettazione dell'iscrizione

¹ Il candidato che adempie a tutte le norme precisate negli articoli 6 e 7 è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione scritta.

² Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

Art. 9 Tasse d'esame

¹ La tassa d'esame è di CHF 250. - ed è inclusa nel costo del corso;

² Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa.

4 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

Il programma della sessione di esami è comunicato all'esaminando almeno dieci giorni prima della data assegnata.

Art. 11 Ritiro del candidato prima dell'esame

La tassa verrà rimborsata unicamente nel caso in cui il candidato dovesse ritirarsi dall'esame per motivi di forza maggiore: malattia (presentando un certificato medico), infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o protezione civile.

Art. 12 Ritiro del candidato durante l'esame

Se per motivi gravi (art. 11) un candidato non può portare a termine un esame iniziato, può chiedere di concludere o ripetere l'esame in un secondo momento. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

Art. 13 Sorveglianza degli esami, periti

¹ Almeno due esaminatori conducono gli esami; esprimono la loro valutazione e uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni.

² Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di stretta parentela o se vi sono vincoli tali da poter compromettere il regolare svolgimento della procedura di qualificazione. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

5 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 14 Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame si svolge analogamente all'esame delle Assistenti di studio medico AFC:

- a) Svolgimento degli esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio e valutazione della qualità delle immagini
 - scritto 30 minuti
- b) Svolgimento degli esami di diagnostica per immagini a basso dosaggio e valutazione della qualità delle immagini
 - pratico 30 minuti
 - orale 15 minuti

Art. 15 Mezzi ausiliari

All'esame finale non è permesso l'uso di alcun mezzo ausiliario salvo l'uso della documentazione personale nell'esame pratico.

6 VALUTAZIONE DELL'ESAME

Art. 16 Criteri di valutazione

¹ La Commissione dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione fatta dai periti, condivisa e sottoposta alla commissione d'esame.

² La scala di valutazione tiene conto degli aspetti conoscitivi, operativi e tecnici.

Art. 17 Attribuzione delle note

La Commissione esaminatrice si riunisce dopo gli esami: l'esito degli esami di ogni candidato viene comunicato in seguito alla riunione di valutazione.

Art. 18 Valore delle note

¹ Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di punti decimali.

² Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

7 SUPERAMENTO O RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 19 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4.

Art. 20 Ripetizione dell'esame

Chi non ha superato l'esame può presentarsi ad un secondo esame nella successiva sessione (in base alle direttive d'esame); chi non supera anche il secondo esame può ripresentarsi per la terza ed ultima volta ad una nuova sessione.

8 ATTESTATO D'ESAME

Art. 21 Attestato d'esame

Chi ha superato l'esame ottiene un attestato di competenza

9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Diritto di ricorso

Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

Art. 24 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento degli esami entra in vigore il 1. gennaio 2024


Locarno, 13 dicembre 2023

La Direttrice CPS Locarno

Manuela del Torso

Il responsabile per la
formazione continua

Roberto Mossi



Allegato 1

Ammissione al corso di formazione MP9 per altro personale medico

Stato al 28 novembre 2023

Centro Professionale Sociosanitario Locarno

Sono ammessi al corso:

- Le persone con una formazione professionale conclusa in ambito medico (altro personale medico) che intendono impiegare impianti a raggi X per diagnostica di medicina umana sotto la guida e la responsabilità di un medico perito;
- Sono ammesse unicamente le professioni che figurano [nell'elenco dei professioni mediche \(PDF, 141 kB, 26.01.2022\)](#);
- Persone che dispongono di esperienza professionale, dopo avere ottenuto l'equivalenza attraverso la procedura di qualificazione cantonale.